

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1778}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, BIANCHI FORTUNATO, PISICCHIO, NUCCI,
BONALUMI, GASCO, BOFFARDI INES**

Presentata il 1° marzo 1973

Riliquidazione delle pensioni di invalidità al raggiungimento delle condizioni per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare opera retribuita

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le attuali norme dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti escludono la possibilità ai pensionati di invalidità, che dopo aver conseguito il diritto a tale pensione, hanno continuato a prestare opera retribuita, di trasformare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità al raggiungimento delle condizioni e requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Con le norme vigenti, il lavoratore che ha ottenuto la pensione di invalidità, al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia ha diritto solo alla riliquidazione di supplementi di pensione calcolati in base ai contributi, senza il collegamento previsto dalla nuova legislazione pensionistica con la retribuzione degli ultimi 3 anni.

Ne viene un grave danno al lavoratore invalido che proprio nel momento in cui lasciando il lavoro non ha più il cumulo pensione-retribuzione, si trova con una pensione

di molto più bassa di quella che gli competerebbe con l'agganciamento retributivo, previsto per tutti gli altri lavoratori.

Le norme che escludono dalla riliquidazione i pensionati di invalidità con le nuove norme appaiono assai dubbie anche sul piano costituzionale perché avallano una diversità di trattamento a condizioni retributive uguali, in quanto il lavoratore invalido paga i contributi riferiti alla sua retribuzione come ogni altro lavoratore. Tant'è che risulta che già tribunali hanno riconosciuto ad alcuni pensionati di invalidità il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità a seguito del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, indipendentemente dal beneficio già ottenuto dagli interessati con il riconoscimento della pensione di invalidità, dovuta dalle esigenze particolari di questa categoria.

La stessa legge 11 agosto 1972, n. 485, ha corretto con l'articolo 4 in parte questa anomalia, riconoscendo ai titolari di pen-

sione di invalidità, liquidate o da liquidare con deccorenza della pensione anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita, facoltà di optare per la riliquidazione della pensione retributiva.

Non si comprenderebbe pertanto come, mentre con questa modifica si è voluto adeguare alle nuove norme della pensione retributiva i pensionati invalidi ante 1° maggio 1968, cosa non avvenuta per i pensionati normali, riconoscendo così giustamente le particolari esigenze di questa categoria, si mantenesse in vita un sistema di calcolo pensione al raggiungimento delle condizioni per la pensione di anzianità o vecchiaia che

contrasta con quello in atto per tutte le pensioni, a danno proprio degli invalidi.

Si tenga infine ancora presente che in quasi tutti i Paesi europei (e vi è quindi anche una necessità di armonizzazione sul piano delle norme previdenziali in relazione agli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti della CEE) la pensione di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia all'età prestabilita e si ha luogo quindi a una riliquidazione delle prestazioni.

Da queste considerazioni i proponenti si augurano che la proposta di legge in esame, che tende a risolvere questa grave sperequazione a danno di una categoria di lavoratori meritevoli di ogni miglior attenzione, possa essere al più presto approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, hanno facoltà di chiedere la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità secondo le norme di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Tale facoltà compete anche quando i titolari della pensione di invalidità abbiano già superato l'età di pensionamento per vecchiaia o gli anni dovuti per il diritto alla pensione di anzianità, ed è concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidità che avrebbe avuto diritto di avvalersi delle norme di cui sopra.

La pensione così calcolata avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Gli oneri finanziari derivanti dall'approvazione della presente legge saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'anno successivo a quello dell'approvazione della presente legge.